

# COMUNE DI GAMBARANA

---

## RELAZIONE TECNICA

allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2015  
e al Piano di Razionalizzazione delle società partecipate

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

### 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”.

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al

presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità 2015, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità 2015 siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere conto ai fini della razionalizzazione e che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri

aspetti, desumibili in parte da quanto illustrato nel citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione detenuta (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.

### **3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE**

#### **3.1 Denominazione: CBL S.p.a.**

##### **3.1.1. Dati della Società CBL S.p.a.**

La Società “CBL S.p.A.” è una società a capitale sociale pari a euro €. 6.001.620,00 al 31/12/2014.

La Società è stata costituita in data 03.12.2002.

La Società ha per oggetto:

in via prevalente, la gestione di servizi pubblici locali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano.

La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito e/o comunque sovra comunali compartecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.

Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi-locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.

Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano alla Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.

La società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali propri e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

A titolo esemplificativo la Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:

Attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio conferite e/o realizzate in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.

La società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purchè ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa al precedente comma 6, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente:

Potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e /o collegate, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;

Potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purchè tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.

Le attività indicate al precedente comma 7:

Potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing;

Saranno scorporate, tempestivamente e comunque entro i termini contenuti nella normativa di settore ove esplicitamente disciplinati, ove incompatibili con il modello in house providing.

La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque nell'Ambito Territoriale della Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società "CBL S.p.A.", in ragione della natura strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali del servizio svolto da tale società per conto del Comune.**

Si conclude l'analisi con l'esposizione dei seguenti ulteriori dati:

Risultato d'esercizio 2011 – 2012 - 2013		
2011	2012	2013
+ €. 115.099	+ €. 113.817	+ € 156.455

#### 4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Piano proposto illustra le partecipazioni detenute dal Comune sia direttamente sia indirettamente e relativamente ad esse espone le ragioni per le quali l'amministrazione comunale intende confermare il loro mantenimento.

Con riferimento a tutte le partecipazioni possedute la motivazione esposta si riconduce al criterio di cui alla lett. a) del comma 611 della legge n. 190/2014, atteso che dette partecipazioni risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, non solo perché le società partecipate dal Comune svolgono, per conto dello stesso, servizi strettamente necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali ma anche in ragione di una valutazione strategica di tali micropartecipazioni in funzione dello sviluppo economico del territorio.

Pertanto il Piano proposto si presenta, in sostanza, come uno strumento di ricognizione completa delle partecipazioni possedute dal Comune e non prevede azioni né di razionalizzazione né di contenimento di spesa, in quanto non ipotizzabili, anche in ragione della misura minoritaria delle partecipazioni medesime.